



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 2-2022
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

34



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XVII – n. 2-2022
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttore
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, F. Falchi, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Diritto vaticano

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

G. Lo Castro

V. Fronzoni,

A. Vincenzo

A. Bettetini

V. Marano

M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, F. Di Prima,

F. Balsamo, C. Gagliardi

S. Carmignani Caridi, M. Carni,

M. Ferrante, E. Giarnieri, P. Stefani

Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

L. Caprara, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. d'Arienzo

AREA DIGITALE

F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrineditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrineditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S010308880000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrineditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

*Rilevanza civile della sentenza penale canonica in materia di abusi su minori dei chierici e religiosi e questioni di bis in idem. Art. 23 cpv. del Trattato Lateranense e prospettive de iure condendo**

Civil relevance of canonical criminal judgment on child abuse by clerics and religious and bis in idem issues. Art. 23 par. 2 of the Lateran Treaty and de iure condendo perspectives

MARIA D'ARIENZO

RIASSUNTO

Il contributo esamina le problematiche giuridiche derivanti dalla esclusione dell'operatività del divieto di bis in idem tra ordinamento canonico e ordinamento italiano, come da ultimo ribadita dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 34576 del 2021. Il lavoro auspica un approfondimento ermeneutico dell'art. 23 cpv. del Trattato Lateranense per garantire, sul piano sostanziale, il principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio complessivo anche nei confronti dei chierici, assoggettati alla doppia sanzione penale statale e canonica per l'idem factum, e propone possibili forme di raccordo interordinamentale per addivenire ad una valorizzazione della pena canonica già scontata ai fini della concreta determinazione della successiva pena statale, analogamente a quanto previsto dal nuovo can. 1344 Codex Iuris Canonici.

PAROLE CHIAVE

Ne bis in idem; art. 23 cpv. Trattato Lateranense; can. 1344 Codex Iuris Canonici; proporzionalità del trattamento sanzionatorio complessivo

ABSTRACT

The contribution examines the legal issues arising from the exclusion of ne bis in idem principle between Canon and Italian Law, as most recently reaffirmed by the Court of Cassation with sentence no. 34576 of 2021. The paper calls for a hermeneutic study of art. 23 par. 2 of the Lateran Treaty to guarantee effectively the principle of proportionality of the overall sanctioning treatment also with respect to clerics, subject to the double sanction

* Il presente contributo – che trae spunto dalla relazione e discussione tenuta all'Incontro di Studio "Giurisdizione canonica e giurisdizione statale: questioni di ne bis in idem, organizzato dal Corso di dottorato del Dipartimento di Scienze giuridiche "Cesare Beccaria" dell'Università degli Studi di Milano, il 21 febbraio 2022 – è destinato agli *Studi in onore di Mons. Caberletti*.

Rilevanza civile della sentenza penale canonica in materia di abusi su minori dei chierici e religiosi e questioni di bis in idem. Art. 23 cpv. del Trattato Lateranense e prospettive de iure condendo of State and Canon criminal law for the idem factum. It also proposes the identification of possible forms of inter-ordination to arrive at a valorisation of the canonical sanction in the concrete determination of the subsequent State sanction, similarly to what is provided for by the new canon 1344 Codex Iuris Canonici.

KEYWORDS

Ne bis in idem; art. 23 par. 2 Lateran Treaty; can. 1344 Codex Iuris Canonici; proportionality of the overall sanctioning treatment

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Il ne bis in idem nella giurisprudenza di legittimità italiana – 3. La normativa canonica in tema di abuso sui minori – 4. Considerazioni conclusive. Art. 23, cpv. del Trattato Lateranense e prospettive de iure condendo

1. Premessa

I rapporti tra giurisdizione canonica e giurisdizione statale sono stati oggetto della riflessione ecclesiasticistica sin dalla stipula dei Patti Lateranensi, soprattutto con riguardo alle materie concordatarie e specificamente alla materia matrimoniale. L'efficacia civile della normativa canonica è stata tuttavia sempre inquadrata all'interno dei criteri di collegamento interordinamentale, quali il rinvio formale e recettizio e il giudizio di delibazione ai fini dell'efficacia civile delle sentenze di nullità matrimoniale emanate dai tribunali ecclesiastici.

Due recenti pronunce della Corte di Cassazione penale relative alla materia degli abusi sessuali su minori compiuti da chierici già condannati nel giudizio canonico¹ offrono, nondimeno, lo spunto per approfondire la tematica dei rapporti tra giurisdizione canonica e statale sul piano processuale in relazione al principio che vieta il *bis in idem* e consentono una riflessione più ampia relativamente all'art. 23, comma 2, del Trattato Lateranense.

Com'è noto, il principio *ne bis in idem*, nella sua declinazione processuale, in base al quale l'imputato già proscioltto oppure condannato con sentenza

¹ Cfr. CORTE DI CASSAZIONE, TERZA SEZIONE PENALE, sentenza 13 marzo 2018, n. 21997, in *Diritto e Religioni*, 1, 2018, p. 637, con nota di FLORA TRAPANI, *Ne bis in idem, processo penale e procedimento canonico (nota a Cass. Pen., Sez. pen. III, 18 maggio 2018, n. 21997)*, in *ibidem*, pp. 638-651, e in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2, 2022, pp. 456-467; nonché CORTE DI CASSAZIONE, TERZA SEZIONE PENALE, sentenza 18 maggio 2021, n. 34576, in *Diritto e Religioni*, 1, 2021, p. 804 con nota di ALESSANDRO NEGRI, *Distinzione degli ordini e bis in idem tra giurisdizione canonica e statale. Riflessioni a partire dalla sentenza Corte di Cassazione n. 34576/2021*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2021, pp. 826-842, e in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2, 2022, pp. 467-481 con nota di PIETRO LO IACONO, *Chierici pedofili, esercizio della giurisdizione penale e inapplicabilità del ne bis in idem: l'ordinata colligatio Stato/Chiesa a tutela dei minori*, in *ivi*, pp. 481-512.

divenuta irrevocabile non può essere sottoposto nuovamente a procedimento penale per il medesimo fatto, è contemplato come garanzia processuale della persona in diversi ordinamenti sia di *civil law* sia di *common law*².

Anche nell'ordinamento canonico il principio lo si può dedurre dai cann. 1440 e 1642 § 2 *CIC* concernenti la ripartizione di competenza tra i vari gradi di giudizio, ed è stato sancito espressamente in relazione alle cause di nullità del matrimonio dagli artt. 9 § 2 e 289 §§ 2-3 della istruzione *Dignitas connubii*³, che precludono al giudice di trattare l'*eadem causa* nello stesso grado di giudizio⁴.

Nell'ordinamento italiano la declinazione processuale del *ne bis in idem* è sancita dall'art. 649 Codice di procedura penale (= c.p.p.), sebbene più di recente si è cercato di ricostruire ermeneuticamente la *vis expansiva* del principio in funzione al rapporto tra diritto interno e altri ordinamenti (il c.d. *ne bis in idem* internazionale)⁵ quale principio posto a tutela dei diritti della persona⁶.

² Cfr., *inter alios*, CARL-FRIEDRICH STUCKENBERG, *Double Jeopardy and Ne Bis in Idem in Common Law and Civil Law Jurisdictions*, in DARRYL K. BROWN, JENIA I. TURNER, BETTINA WEISSER (a cura di), *The Oxford Handbook of Criminal Process*, Oxford University Press, Oxford, 2019, pp. 457-475; ENRICO MARIA BELGIORNO, *Il principio del ne bis in idem. Analisi degli aspetti interni ed internazionali*, Key Editore, Milano, 2016.

³ Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *Istruzione da osservarsi nei tribunali diocesani e interdiocesani nella trattazione delle cause di nullità del matrimonio Dignitas connubii*, 25 gennaio 2005, consultabile all'indirizzo: <http://www.vatican.va>.

⁴ Cfr. PIETRO LO IACONO, *Conformità per equivalenza, divieto di ripresentare la «medesima causa» e salus animarum. Il difficile equilibrio tra giustizia e legalità*, in *Ius Ecclesiae*, 2, 2019, pp. 543-566; Id., *Considerazioni canonistiche sul divieto di bis in idem (La conformità equivalente sopravvive alla riforma del processo di nullità matrimoniale)*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2015, pp. 61-84; MARIO FERRANTE, *Sulla configurabilità di un divieto di bis in idem tra il can. 1095, 2 e 3, e diritto di appello avverso il decreto collegiale con valore di sentenza definitiva pronunciato espeditive*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2018, pp. 337-352 (nota a coram Salvatorelli, *Siculi seu Montis Regalis*, 18 gennaio 2017, in *ivi*, pp. 333-336).

⁵ Cfr., *ex multis*, CHRISTINE VAN DEN WYNGAERT, GUY STESSENS, *The international non bis in idem principle: resolving some of unanswered questions*, in *The International and Comparative Law Quarterly*, 4, 1999, pp. 779-804; NOVELLA GALANTINI, *Il principio del «Ne bis in idem» internazionale nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 1984; EAD., *Il principio del ne bis in idem tra doppio processo e doppia sanzione*, in *Giurisprudenza italiana*, 1, 2015, pp. 216-223; ANGELA PROCACCINO, *Il ne bis in idem dalla «certezza del diritto» alla certezza del «diritto soggettivo»*, in ALFREDO GAITO, DANIELA CHINNICI (a cura di), *Regole europee e processo penale*, CEDAM, Padova, 2016, pp. 267-306; GIOVANNI MARIA FLICK, VALERIO NAPOLEONI, *A un anno di distanza dall'affaire Grande Stevens: dal bis in idem all' e pluribus unum?*, in *Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, 3, 2015, consultabile all'indirizzo: www.rivistaaic.it; GIANRICO RANALDI, FEDERICO GAITO, *Introduzione allo studio dei rapporti tra «ne bis in idem» sostanziale e processuale*, in *Archivio penale*, 1, 2017, pp. 103-127; BRUNO NASCIMBENE, *Ne bis in idem, diritto internazionale e diritto europeo*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 20 marzo 2018, pp. 1-13, consultabile all'indirizzo: <https://archiviopdc.dirittopenaleuomo.org/upload/1791-nascimbene2018a.pdf>; CHIARA AMALFITANO, *Dal ne bis in idem internazionale al ne bis in idem europeo*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 4, 2002, pp. 923-960; NICOLA MADIA, *Ne bis in idem europeo e giustizia penale. Analisi sui riflessi sostanziali in materia di convergenze normative e cumuli punitivi nel contesto di uno sguardo d'insieme*, CEDAM, Padova, 2020, pp. 21-120.

⁶ Cfr. NOVELLA GALANTINI, *Il giudice per i rimedi straordinari di San Marino riconosce e ap-*

Rilevanza civile della sentenza penale canonica in materia di abusi su minori dei chierici e religiosi e questioni di bis in idem. Art. 23 cpv. del Trattato Lateranense e prospettive de iure condendo

A livello sovranazionale, il divieto di *bis in idem* è sancito dall'art. 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo con riguardo alla giurisdizione interna di uno Stato membro⁷ e dall'art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea in base al quale il principio trova applicazione tra le giurisdizioni dei Paesi membri⁸.

2. Il ne bis in idem nella giurisprudenza di legittimità italiana

Sull'applicazione del *ne bis in idem* tra giurisdizione canonica e giurisdizione statale italiana è intervenuta in più occasioni la Corte di Cassazione penale italiana, da ultimo con la sentenza n. 34575 del 18 maggio 2021⁹, che ne ha escluso la possibile operatività.

Già nel 2018¹⁰, la medesima Corte si era pronunciata sui rapporti tra procedimento penale statale e procedimento penale canonico affermando l'insussistenza di una preclusione processuale per l'instaurazione del successivo giudizio innanzi ai Tribunali statuali nei confronti di un chierico già condannato

*plica il principio del ne bis in idem internazionale, in Rivista telematica Sistema penale, 16 maggio 2020, consultabile all'indirizzo: <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/galantini-giudice-rimedi-straordinari-san-marino-ne-bis-in-idem-internazionale>; ANGELA PROCACCINO, *I bis in idem tra diritti individuali e discrezionalità dell'apparato. Il doppio processo come pena*, CEDAM, Padova, 2022.*

⁷ Cfr. BRUNO NASCIMBENE, *Ne bis in idem*, cit.; NICOLA MADIA, *Ne bis in idem europeo*, cit., pp. 21-120.

⁸ Cfr. CHIARA AMALFITANO, RAFFAELE D'AMBROSIO, *Art. 50. Diritto di non essere giudicato o punito per due volte per lo stesso reato*, in AA.VV., *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2017, pp. 1015-1042. Il principio è, inoltre, previsto dall'art. 14, par. 7, del Patto internazionale sui diritti civili e politici e dall'art. 20 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale.

⁹ Cfr. CORTE DI CASSAZIONE, TERZA SEZIONE PENALE, sentenza 18 maggio 2021, n. 34576, cit. In merito cfr. NOVELLA GALANTINI, *Bis in idem per il cittadino già giudicato dalla giurisdizione ecclesiastica per un fatto contemplato dal codice canonico e sottoposto a giudizio in Italia per lo stesso fatto previsto dal codice penale*, in *Rivista telematica Sistema Penale*, 2 novembre 2021, consultabile all'indirizzo: <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/cassazione-2021-34576-bis-in-idem-giurisdizione-ecclesiastica-giurisdizione-italiana>; ALESSANDRO NEGRI, *Distinzione*, cit., nonché ANGELO LICASTRO, *La repressione degli abusi sessuali dei chierici e il principio del ne bis in idem nei rapporti tra giurisdizione canonica e giurisdizione penale statale*, in *La legislazione penale*, 9 febbraio 2022, consultabile all'indirizzo: <https://www.lalegislaZIONEpenale.eu/la-repressione-degli-abusi-sessuali-dei-chierici-e-il-principio-del-ne-bis-in-idem-nei-rapporti-tra-giurisdizione-canonica-e-giurisdizione-penale-statale-angelo-licastro/>.

¹⁰ Cfr. CORTE DI CASSAZIONE, TERZA SEZIONE PENALE, 18 maggio 2018, n. 21997, cit. In argomento cfr. ANDREA NOCERA, *Il divieto di bis in idem non opera nei rapporti tra processo canonico e giudizio penale*, in *Il penalista*, 19 giugno 2018, consultabile all'indirizzo: <https://ilpenalista.it/articoli/giurisprudenza-commentata/il-divieto-di-bis-in-idem-non-opera-nei-rapporti-tra-processo>; FLORA TRAPANI, *Ne bis in idem*, cit., pp. 639-651; PIETRO LO IACONO, *Chierici pedofili*, cit., pp. 481-512; LUCA BARONTINI, *Rigiudicabile in Italia il chierico rimesso allo stato laicale? Il ne bis in idem tra dimensione internazionale e doppio binario sanzionatorio*, in *Diritto Penale e Processo*, 1, 2020, pp. 99-106.

nell'ordinamento canonico per abuso su minori con l'inflizione della sanzione della dimissione dallo stato clericale. Nella sentenza del 2018, tuttavia, la Corte di Cassazione ha escluso l'applicazione del divieto di *bis in idem* invocata dal ricorrente in quanto non ritenuto comprovato il requisito dell'*idem factum*, ossia la piena sovrapposibilità del fatto giudicato in sede canonica con quello sottoposto al vaglio dei giudici statuali. La sentenza del 2021 ritiene, invece, non riferibile alla fattispecie sottoposta a giudizio il principio del *ne bis in idem*¹¹ attraverso un'argomentazione ben più articolata che tiene peraltro conto – nonostante la confusione tra ordinamento canonico e vaticano che si registra nella difesa del ricorrente – della peculiare natura dell'ordinamento canonico quale ordinamento confessionale, da distinguere nettamente dagli altri ordinamenti statuali, compreso l'ordinamento dello Stato della Città del Vaticano.

Sulla base della preliminare affermazione della non riconducibilità del principio alla categoria delle “norme di diritto internazionale generalmente riconosciute” di cui all'art. 10 Cost.¹², ad avviso della Corte, il divieto di *bis in idem* non è invocabile al caso di specie innanzitutto in ragione della non applicabilità ai rapporti tra giurisdizione statale e giurisdizione canonica dell'art. 54 della Convenzione di Applicazione dell'Accordo Schengen¹³, cui non ha aderito la Santa Sede – come del resto non ha aderito all'Unione Europea – nonché dell'art. 4 del Protocollo 7 della Convenzione EDU¹⁴, disposizione che

¹¹ Sulla scia della pronuncia del 2018, la Corte di Cassazione penale, anche nella sentenza del 2021, fissa, dunque, i limiti esterni di operatività e rilevanza del principio del *ne bis in idem*, ribadendone la natura convenzionale o pattizia ed escludendone espressamente l'applicabilità in caso di irrogazioni di sanzioni canoniche nei confronti di chierici, non avendo la Santa Sede aderito alla Convenzione Edu né alla Convenzione di Applicazione dell'Accordo di Schengen.

¹² «È stato infatti già affermato, in plurime occasioni, da questa Corte, come il principio del *ne bis in idem* non abbia natura, appunto, di principio generale del diritto internazionale capace di prevalere sul principio di territorialità degli artt. 6 e 11 cod. pen. (tra le altre, Sez. III, n. 21997 del 13/03/2018, I., Rv. 273158; Sez. 6, n. 54467 del 15/11/2016, Resneli, Rv. 268931, Sez. 1, n. 29664 del 12/06/2014, Spalevic, Rv. 260537; Sez. 2, n. 40553 del 21/05/2013, Tropeano, Rv. 256469), potendo lo stesso trovare applicazione solo in presenza di convenzioni, ratificate e rese esecutive, tra Stati, vincolanti unicamente i paesi contraenti nei limiti dell'accordo raggiunto», CORTE DI CASSAZIONE, TERZA SEZIONE PENALE, sentenza 18 maggio 2021, n. 34576, cit., p. 475.

¹³ L'art. 54 della Convenzione di Schengen recita: «Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa più essere eseguita». La Convenzione di Schengen è consultabile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/>.

¹⁴ L'art. 4 del Protocollo 7 della CEDU, sotto la rubrica *Diritto di non essere giudicato o punito due volte* così recita: «1. Nessuno può essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato a seguito di una sentenza definitiva conformemente alla legge e alla procedura penale di tale Stato. 2. Le disposizioni del paragrafo

Rilevanza civile della sentenza penale canonica in materia di abusi su minori dei chierici e religiosi e questioni di bis in idem. Art. 23 cpv. del Trattato Lateranense e prospettive de iure condendo

«non è certamente applicabile nei casi di duplice procedimento nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto in due Stati diversi, come confermato dalla stessa giurisprudenza della Corte EDU»¹⁵. Nello stesso senso, in mancanza di accordi bilaterali in grado di derogare al principio di territorialità, si pone anche il richiamo al combinato disposto degli artt. 6 e 11 Codice penale (c.p.), secondo cui in presenza di delitti commessi nel territorio dello Stato la preesistenza di un giudicato formatosi nell'ordinamento straniero non impedisce la rinnovazione del giudizio anche nell'ordinamento italiano¹⁶. Nondimeno, come parimenti rilevato dalla Suprema Corte, costituisce un ulteriore ostacolo al riconoscimento del principio del *ne bis in idem* la disposizione di cui all'art. 649 c.p.p., che pone detto divieto esclusivamente sul piano processuale interno¹⁷.

precedente non impediscono la riapertura del processo, conformemente alla legge e alla procedura penale dello Stato interessato, se fatti sopravvenuti o nuove rivelazioni o un vizio fondamentale nella procedura antecedente sono in grado di inficiare la sentenza intervenuta. 3. Non è autorizzata alcuna deroga al presente articolo ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione». Cfr. https://www.echr.coe.int/documents/convention_ita.pdf.

¹⁵ Così CORTE DI CASSAZIONE, TERZA SEZIONE PENALE, sentenza 18 maggio 2021, n. 34576, cit., p. 477.

¹⁶ La giurisprudenza sul punto è pressoché costante. Vedasi CORTE DI CASSAZIONE, TERZA SEZIONE PENALE, sentenza 24 luglio 2019, n. 33564, in cui è stato ribadito che il processo celebrato in uno Stato extra UE non preclude la rinnovazione del giudizio per i medesimi fatti in Italia perché il *ne bis in idem* non è un principio generale di diritto internazionale, applicabile come tale nell'ordinamento interno. La sentenza è consultabile all'indirizzo: http://images.processopenaleeggiustizia.it/ff/sentenzel_documento_eDOFN_ppg.pdf. Un'apertura al riconoscimento del principio del *ne bis in idem* anche in mancanza di convenzioni specifiche è stato invece recentemente profilata dal Tribunale della Repubblica di San Marino, Paese non aderente all'Unione Europea, con la sentenza del 5 aprile 2020, consultabile all'indirizzo: https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1589382138_giudice-rimedi-straordinari-san-marino-ne-bis-in-idem-internazionale.pdf, con nota di NOVELLA GALANTINI, *Il giudice per i rimedi straordinari di San Marino*, cit.

¹⁷ Va rammentato che la CORTE COSTITUZIONALE, con la pronuncia del 16 giugno 2022, n. 149, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudice pronunci sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere nei confronti di un imputato per uno dei delitti previsti dall'art. 171 *ter* della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, *G.U.* n. 166 del 16-07-1941) che, in relazione al medesimo fatto, sia già stato sottoposto a procedimento, definitivamente conclusosi, per l'illecito amministrativo – di natura sostanzialmente penale – di cui all'art. 174 *bis* della medesima legge. A tal fine la Corte evidenzia l'assenza di complementarietà funzionale tra la sanzione penale e quella amministrativa, nonché di un meccanismo di raccordo tra i due procedimenti tale da assicurarne una stretta connessione sostanziale e temporale. La Corte costituzionale ha mostrato così di valorizzare non solo la dimensione sostanziale del principio del *ne bis in idem*, ma anche quella processuale, secondo le coordinate espresse dalla sentenza *A e B contro Norvegia* della CORTE EDU. La CORTE EDU - GRANDE CAMERA con la sentenza del 15 novembre 2016, *A e B c. Norvegia*, in tema di violazioni tributarie, ha chiarito che la scelta legislativa interna di prevedere in materia tributaria un doppio binario, penale ed amministrativo, per lo "stesso fatto" non può essere suscettibile di sindacato e non è *ex se* in contrasto con il divieto di doppio giudizio, indicando le condizioni ed i requisiti per i quali può ritenersi legittimo il doppio binario sanzionatorio (una "stretta connessione sostanziale e temporale" tra i procedimenti, come già ritenuto da CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO n. 73661/01, del 13 dicembre 2005, *Nilsson v.*

Maggiori spiragli sembrerebbe invece sollecitare, quantomeno con riguardo al momento esecutivo della sanzione, l'applicazione dell'art. 669 c.p.p., per il quale, in via astratta, non pare potersi escludere la possibilità di una computazione della pena detentiva inflitta e già scontata nell'ordinamento straniero ai fini dell'esecuzione della pena comminata dalle autorità giurisdizionali italiane¹⁸. Anche questa prospettiva, tuttavia, non sembra in grado di giustificare l'applicabilità del divieto di *bis in idem* rispetto alla questione sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione penale nel 2021, che al contrario – come ribadisce opportunamente – più che un ordinamento straniero concerne un ordinamento confessionale come l'ordinamento canonico, da distinguere dall'ordinamento vaticano¹⁹, a sua volta assimilabile agli altri ordinamenti statuali sebbene il diritto canonico ne costituisca la fonte primaria e il suo primario criterio interpretativo²⁰.

Altro argomento utilizzato nel ricorso definito dalla sentenza *de qua* per giustificare l'operatività del principio del *ne bis in idem* internazionale nei rapporti tra ordinamento canonico e italiano è rappresentato dal riferimento

Sweden, consultabile all'indirizzo: <https://hudoc.echr.coe.int/>.

¹⁸ Questi spiragli, relativi alla concreta applicazione dell'art. 669 c.p.p., sembrano sussistere anche in relazione all'ordinamento vaticano, nell'ipotesi in cui le autorità giurisdizionali vaticane condannino con pena detentiva un soggetto successivamente condannato con la stessa pena detentiva nell'ordinamento italiano. Del resto, lo stesso art. 138 c.p. prevede che in caso di rinnovamento del giudizio in Italia, la pena scontata all'estero è sempre computata ai fini della sua detrazione dalla condanna, della stessa specie, irrogata in Italia. E l'art. 137 c.p. applica lo stesso criterio della detrazione anche alla carcerazione cautelare.

¹⁹ Di ciò la Corte di Cassazione penale nella pronuncia del 2021 ha dato contezza ricordando che «un analogo concorso di giurisdizioni in ordine ad un medesimo fatto avente il rilievo penale sussiste negli stessi rapporti tra autorità canonica e autorità giurisdizionale dello Stato della Città del Vaticano proprio con riferimento ai reati in materia sessuale e pedopornografica», CORTE DI CASSAZIONE, TERZA SEZIONE PENALE, sentenza 18 maggio 2021, n. 34576, cit., p. 480. Peraltro, non va sottaciuto che l'art. 22 del Trattato Lateranense prevede una specifica disposizione che dirime eventuali conflitti di giurisdizione in caso di delitti commessi nel territorio dello Stato Città del Vaticano tra tribunali italiani e tribunali vaticani. Difatti, a richiesta della Santa Sede l'Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, salvo quando l'autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz'altro contro di lui a norma delle leggi italiane.

²⁰ Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, Giappichelli, Torino, 2020; JUAN IGNACIO ARRIETA, *Corso di diritto vaticano*, Edusc, Roma, 2021. La Legge n. LXXI del 1 ottobre 2008 sulle fonti del diritto dello Stato della Città del Vaticano all'art. 1 stabilisce che «l'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo». Il testo della Legge n. LXXI è reperibile in *Acta Apostolicae Sedis* Supp.79 (2008), pp. 65-70.

Rilevanza civile della sentenza penale canonica in materia di abusi su minori dei chierici e religiosi e questioni di bis in idem. Art. 23 cpv. del Trattato Lateranense e prospettive de iure condendo

all'art. 23, commi 1²¹ e 2²², del Trattato Lateranense, dalla cui interpretazione potrebbe desumersi il riconoscimento dell'efficacia civile della giurisdizione canonica penale all'interno dell'ordinamento italiano e l'applicabilità del divieto di doppia giurisdizione. Nell'impugnativa questa lettura veniva ulteriormente confortata dalla previsione di cui al punto 2, lett. c), del Protocollo addizionale all'Accordo di modificazione del Concordato Lateranense stipulato il 18 febbraio 1984, secondo cui con la locuzione «gli effetti civili dei procedimenti canonici vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani» si sarebbe affermato il principio del *ne bis in idem* rispetto alle sentenze canoniche di condanna, con la conseguente preclusione per l'autorità statale di esercitare la potestà punitiva²³.

La Suprema Corte, come già sostenuto nella pronuncia del 2018, oltre a rilevare la evidente confusione operata dal ricorrente tra ordinamento vaticano e canonico, ha sottolineato che la natura convenzionale del divieto di *bis in idem* non consente di ritenere corretta la proposta interpretazione dell'art. 23, comma 2, del Trattato Lateranense; né parimenti può essere ritenuta corretta l'interpretazione di tale norma nel senso dell'efficacia immediata dei provvedimenti penali canonici, desumibile, come al contrario eccepito dal ricorrente, dal Protocollo addizionale dell'Accordo di Villa Madama del 1984 (punto 2, lett. c), per il quale «gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche [...] vanno intesi in armonia con i diritti

²¹ L'art. 23, comma 1, del Trattato Lateranense stabilisce che: «per l'esecuzione nel Regno (oggi Repubblica) delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale». Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 23, comma 1, del Trattato Lateranense, al fine di far ricomprendere nella locuzione «sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano» anche il decreto extragiudiziale emesso dal delegato nominato dal Vescovo diocesano ai sensi del can. 1720 *CIC*. Sul punto, la Corte ha correttamente rilevato che: «la applicabilità di tale previsione alle sole sentenze “dei tribunali della Città del Vaticano” (ovvero Tribunale di prima istanza, Corte d'Appello e Corte di Cassazione) e non anche delle autorità ecclesiastiche, come, nella specie [...] deve ritenersi essere il delegato del Vescovo che ha pronunciato il decreto già ricordato». Così CORTE DI CASSAZIONE, TERZA SEZIONE PENALE, sentenza 18 maggio 2021, n. 34576, cit., p. 478.

²² L'art. 23 cpv. del Trattato Lateranense recita: «avranno invece senz'altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari». La Corte, in argomento, ha sottolineato che «la mera previsione di “riconoscimento” di cui all'art. 23, comma 2, non appare potere equivalere a divieto di *bis in idem*, semplicemente comportano, invece, che la decisione in oggetto, proprio perché da far valere anche agli effetti civili (ovverossia in un ambito diverso da quello strettamente ecclesiastico e riguardante, quindi, lo *status* non di chierico ma di cittadino) possa avere piena efficacia anche in Italia (nella specie, ad esempio, con riguardo alla legittima sottoposizione del chierico all'obbligo di dimora inflitto all'imputato in istituto rientrante nello Stato italiano), e dunque non impedendo affatto, tanto più per l'assenza di una specifica deroga al principio di territorialità, un processo per lo stesso fatto anche in Italia».

²³ Cfr. CORTE DI CASSAZIONE, TERZA SEZIONE PENALE, sentenza 18 maggio 2021, n. 34576, cit., p. 478.

costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani». Con tale disposizione, difatti, si riconosce ad avviso della Corte e come sostenuto in dottrina, soltanto un'indiretta efficacia dei provvedimenti canonici, senza alcuna preclusione dell'esercizio contestuale o successivo della potestà punitiva statale²⁴.

Ad ulteriore sostegno della autonomia e della concorrenza delle giurisdizioni canonica e statale *in subiecta materia* la Corte altresì richiama quanto è stato espressamente previsto nelle *Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici* emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana il 22 maggio 2012 ed aggiornate al 24 giugno 2019, e in particolare il punto 1 del paragrafo 8 relativo ai rapporti con l'autorità civile, laddove si ribadisce la «reciproca autonomia degli ordinamenti ecclesiastico e civile»²⁵. Le medesime considerazioni rese con riguardo al rapporto tra diritto canonico e diritto italiano, in tema di *ne bis in idem*, possono essere estese, come sottolinea la Corte di Cassazione penale, anche ai rapporti tra ordinamento canonico e ordinamento vaticano. Sul punto, infatti, la Corte rileva che «un analogo concorso di differenti giurisdizioni in ordine ad un medesimo fatto avente rilievo penale può rinvenirsi negli stessi rapporti tra autorità canonica e autorità giurisdizionale dello Stato della Città del Vaticano proprio con riferimento ai reati in materia sessuale o pedopornografica»²⁶.

3. La normativa canonica in tema di abuso sui minori

Il comune impegno dello Stato e della Chiesa cattolica per la repressione degli abusi perpetrati dai chierici in danno dei minori postula una disamina delle disposizioni canoniche vigenti in materia.

In particolare, ci si riferisce alle *Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis seu Normae de delictis contra fidem necnon de gravioribus delictis* del 21 maggio 2010 che hanno attribuito alla competenza

²⁴ In argomento cfr. MARCELLO TOSCANO, *L'art. 23 del Trattato Lateranense: l'efficacia civile dei provvedimenti a carico di ecclesiastici e religiosi*, in NATASCIA MARCHEI, DANIELA MILANI, ILIA PASQUALI CERIOI (a cura di), *Davanti a Dio e davanti agli uomini. La responsabilità fra diritto della Chiesa e diritto dello Stato*, Il Mulino, Bologna, 2014, pp. 203-220; PIETRO LO IACONO, *L'art. 23 cpv del Trattato del Laterano e la "legge sui culti ammessi". Rapporti tra giurisdizioni in materia disciplinare*, in MARIA D'ARIENZO (a cura di), *1929-2019. Novant'anni di rapporti tra Stato e confessioni religiose. Attualità e prospettive*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2020, pp. 178-216, specificamente p. 187.

²⁵ Il Documento è consultabile al seguente indirizzo: <https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2019/06/27/Linee-guida-per-la-tutela-dei-minori-e-delle-persone-vulnerabili.pdf>.

²⁶ CORTE DI CASSAZIONE, TERZA SEZIONE PENALE, sentenza 18 maggio 2021, n. 34576, cit., p. 480.

dell'allora Congregazione, ora Dicastero per la dottrina della fede²⁷ la punizione dei cd. *delicta graviora*²⁸. Difatti, l'art. 1 § 1 delle *Normae* prevede che sia la Congregazione (ora Dicastero) a giudicare i delitti contro la fede e i delitti più gravi commessi contro i costumi o nella celebrazione dei sacramenti (art. 1) e tra i delitti più gravi contro i costumi viene espressamente ricompreso anche «il delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore di diciotto anni» (art. 6 § 1, 1°). La stessa fonte stabilisce che, salvo che il Dicastero per la Dottrina della Fede non avochi a sé la causa per circostanze particolari, l'istruzione del procedimento penale è affidata all'Ordinario diocesano il quale procederà, a seguito dell'indagine previa prevista dalle norme codiciali di cui ai cann. 1717-1719 *CIC*, all'emanazione di un decreto per via extragiudiziale ai sensi del can. 1720 *CIC*, oppure all'avvio di un processo penale giudiziario. Nel primo caso, l'Ordinario diocesano renderà note all'imputato l'accusa e le prove, dandogli possibilità di difendersi, a meno che l'imputato debitamente chiamato non abbia trascurato di presentarsi; valuterà accuratamente con due assessori tutte le prove e gli argomenti; emanerà, se consta con certezza del delitto e l'azione criminale non è estinta, il decreto a norma dei cann. 1342-1350 *CIC*, esponendo almeno brevemente le ragioni in diritto e in fatto. Anche in questa ipotesi, pertanto, si avrà esercizio del potere giurisdizionale, dal momento che il decreto penale di condanna consegue all'esercizio di una potestà di giurisdizione prevista dall'ordinamento canonico che l'ordinario può esercitare personalmente o tramite altri in base al can. 1719 *CIC*.

A maggior ragione costituisce esercizio della potestà giurisdizionale la sentenza che definisce il processo penale canonico, all'esito del quale, dopo ampia discussione e con la garanzia che l'imputato abbia sempre il diritto di scrivere o di parlare per ultimo, personalmente o tramite il suo avvocato o procuratore, si potrà valutare il carattere delittuoso o meno della condotta e infliggere le sanzioni canoniche ritenute più adeguate.

Non sembrano dunque sussistere dubbi sulla effettiva natura penale, anche da un punto di vista sostanziale, del procedimento canonico e dei relativi provvedimenti sanzionatori, che, per simili delitti, possono consistere in

²⁷ FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e al Mondo*, 19 marzo 2022, consultabile all'indirizzo: <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2022/03/19/0189/00404.html>.

²⁸ Sul tema vedasi, *ex multis*, MARIA D'ARIENZO, *Il diritto penale canonico*, in MARIA D'ARIENZO, LUCIANO MUSSELLI, MARIO TEDESCHI, PATRICK VALDRINI (a cura di), *Manuale di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 109-122; DANIELA MILANI, *Delicta reservata seu delicta graviora: la disciplina dei crimini rimessi alla competenza della Congregazione per la Dottrina della Fede*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe_chiese.it), 21 ottobre 2013, pp. 1-25.

pene decisamente afflittive²⁹. Si tratta, come evidente, di pene che talora sono idonee ad incidere significativamente sulla libertà personale del condannato, soprattutto in caso di comminazione della pena della ingiunzione o della proibizione a dimorare in un determinato luogo. Non può infatti dubitarsi, in simili ipotesi, che la libertà personale del reo risulti effettivamente compressa a seguito della sanzione penale canonica, come rilevato d'altronde anche dalla stessa Corte di Cassazione penale nella motivazione della sentenza, in cui si sottolinea che la sanzione canonica «difficilmente possa assimilarsi alla sola materia “spirituale”»³⁰.

4. Considerazioni conclusive. Art. 23 cpv. del Trattato Lateranense e prospettive de iure condendo

Le conclusioni di non applicabilità del principio del *ne bis in idem* processuale a cui è pervenuta la Corte di Cassazione penale italiana appaiono senz'altro ineccepibili sotto il profilo dei rapporti interordinamentali.

Le questioni sollevate, tuttavia, offrono spunti di riflessione ulteriori rispetto al mero profilo tecnico-giuridico.

Dal punto di vista sostanziale³¹, difatti, la doppia soggezione del chierico o religioso sia alla giurisdizione canonica sia a quella statale, derivante dalla sua duplice appartenenza ordinamentale, comporta nei fatti la conseguenza di subire, in virtù del suo *status* clericale, una sanzione complessivamente più grave rispetto a quella comminabile ad un altro soggetto non sottoposto alla potestà punitiva dell'ordinamento canonico.

È bene ribadire che la differenza di struttura e di finalità intercorrente tra l'ordinamento della Chiesa e quella dello Stato rende del tutto legittima la du-

²⁹ Le pene possono consistere, a norma del vigente can. 1336 *CIC* nella: ingiunzione di dimorare in un determinato luogo o territorio o di pagare una ammenda o una somma di denaro per le finalità della Chiesa, secondo i regolamenti definiti dalla Conferenza Episcopale; proibizione di dimorare in un determinato luogo o territorio o di esercitare, dappertutto o in un determinato luogo o territorio o al di fuori di essi, tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solo alcuni compiti inerenti agli uffici o agli incarichi etc.; privazione di tutti o alcuni uffici, incarichi, ministeri o funzioni o solamente di alcuni compiti inerenti agli uffici o incarichi; privazione della facoltà di ricevere le confessioni o della facoltà di predicare; della potestà delegata di governo; privazione di alcuni diritti o privilegi o insegne o titoli; privazione di tutta la remunerazione ecclesiastica o di parte di essa, secondo i regolamenti stabiliti dalla Conferenza Episcopale, salvo il disposto del can. 1350, § 1; dimissione dallo stato clericale.

³⁰ CORTE DI CASSAZIONE, TERZA SEZIONE PENALE, sentenza 18 maggio 2021, n. 34576, cit., p. 477.

³¹ GIANRICO RANALDI, FEDERICO GAITO, *Introduzione*, cit., pp. 103-127; ANGELA PROCACCINO, *I bis in idem tra diritti individuali e discrezionalità dell'apparato. Il doppio processo come pena*, CEDAM, Padova, 2022.

plicità di giurisdizione e ciò a salvaguardia della loro reciproca indipendenza e sovranità, come sancito dall'art. 7 della Costituzione italiana. Al tempo stesso non può tuttavia sottacersi una questione problematica relativa all'esigenza di tutela dei diritti della persona specialmente in ordine al divieto di disparità di trattamento.

Per tale ragione, nell'ottica della reciproca collaborazione tra i due ordini, le forme di cooperazione già implementate, richiamate peraltro anche dalla Corte di Cassazione penale nella sentenza n. 34576 del 2021³², potrebbero nondimeno trovare una loro specifica previsione normativa attraverso il ricorso alla negoziazione bilaterale. Forme di cooperazione da attuare non solo nella fase dell'irrogazione della sanzione, ma anche in quella ad essa antecedente, come, ad esempio, quella delle indagini o, più in generale, dell'acquisizione delle prove.

In particolare, nella prospettiva della valorizzazione della dimensione sostanziale del principio del *ne bis in idem* anche tra ordinamento canonico e ordinamento statale – che si inserisce non solo in una logica di rapporti interordinamentali tra giurisdizioni diverse, ma è anche espressione di un principio di ragionevolezza nonché di proporzionalità della pena a tutela della persona – si potrebbe giungere ad una sorta di modulazione, o meglio, di compensazione della pena statale, tenuto conto della pena già scontata nell'ordinamento canonico, purché il reo abbia dato prova, ad esempio, del proprio ravvedimento e abbia dato luogo ad una forma di riparazione concreta, e, dunque, vi sia la certezza che la pena canonica sia riuscita ad assolvere alle proprie finalità.

Tale forma di raccordo tra gli ordinamenti a livello processuale e di inflizione della pena sembra del resto già essere prospettata, pur in mancanza di una statuizione negoziale bilaterale specifica, dall'ordinamento canonico, più attento al dato sostanziale piuttosto che al mero rispetto formale di postulati giuridici spesso ideologici, dato il carattere di elasticità delle norme che lo caratterizza.

Difatti, a seguito della Costituzione Apostolica *Pascite gregem Dei* di Papa Francesco, nella nuova formulazione del can. 1344 *CIC*³³ è stata prevista la possibilità che il giudice canonico possa astenersi dall'infliggere la pena, oppure possa infliggere una pena più mite o fare uso di una penitenza, se il reo sia stato sufficientemente punito dall'autorità civile o – e questo è un elemento importante – si preveda che sarà punito³⁴. Nondimeno, il punto 4 del paragrafo

³² CORTE DI CASSAZIONE, TERZA SEZIONE PENALE, sentenza 18 maggio 2021, n. 34576, cit., pp. 479-481.

³³ Cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Motivazioni e principali novità del nuovo sistema penale canonico*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2022, pp. 186-204.

³⁴ Cfr. can. 1344 *CIC*: «Ancorché la legge usi termini precettivi, il giudice, secondo coscienza

8 della già richiamate *Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici* ha affermato che «nel caso in cui per gli illeciti in oggetto siano in atto indagini o sia aperto un procedimento penale secondo il diritto dello Stato, risulterà importante la cooperazione del Vescovo con le autorità civili, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto della normativa concordataria e civile. Una volta adottate le misure cautelari canoniche ritenute necessarie, il Vescovo o il Superiore competente potranno valutare l'opportunità di sospendere le attività di indagine canonica per evitare inutili sovrapposizioni». Inoltre, il punto 5 dello stesso paragrafo 8 prevede esplicitamente che «il Vescovo o il Superiore competente potrà far riferimento ad atti o conclusioni definitive o non definitive del procedimento statale, senza che questo gli impedisca o lo esoneri da una propria valutazione, ai sensi della legge canonica»³⁵.

In altri termini, attraverso forme "istituzionalizzate" di collaborazione tra ordinamento canonico e statale nel contrasto all'abuso sessuale sui minori, pur nel rispetto del principio della distinzione degli ordini, potrebbe così attuarsi concretamente il principio di proporzionalità del trattamento sanzionatorio complessivo, a presidio della dignità della persona che va riconosciuta anche al reo di delitti ignobili come la pedofilia.

Per altro verso, pur in mancanza di nuove negoziazioni tra Italia e Santa Sede, la possibile modulazione della sanzione penale statale potrebbe scaturire altresì da una più precisa interpretazione, magari discussa e approvata in sede di commissione paritetica Italia-S. Sede, delle norme bilaterali già esistenti e specificamente delle norme di natura concordataria presenti nel Trattato Lateranense³⁶, come l'art. 23 cpv., relativo all'efficacia civile dei prov-

e a sua prudente discrezione, può: [...] 2° astenersi dall'infliggere la pena, o infliggere una pena più mite o fare uso di una penitenza, se il reo si sia emendato ed altresì sia stato riparato lo scandalo e il danno eventualmente procurato, oppure se lo stesso sia stato sufficientemente punito dall'autorità civile o si preveda che sarà punito».

³⁵ In argomento cfr. PIETRO LO IACONO, *La Conferenza Episcopale Italiana ed il delictum gravior contra mores: salvaguardia dell'indipendenza della comunità ecclesiale e leale collaborazione con la comunità politica*, in *Diritto e Religioni*, 1, 2014, pp. 17-68.

³⁶ Sulle norme di natura concordataria del Trattato lateranense, cfr. VINCENZO DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*⁷, Ristampa inalterata, Giuffrè, Milano, 1951, p. 73, lì dove evoca «quella commistione di disposizioni, tante volte rilevate, onde nel Trattato si trovano norme che più si riterrebbero adatte ad un Concordato». Utilizzano la locuzione «infiltrazioni concordatarie» GAETANO CATALANO, *Problematica giuridica dei Concordati*, Giuffrè, Milano, 1963, p. 134, e SALVATORE BORDONALI, *Stato e Chiesa in Italia negli ultimi venticinque anni*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2, 1989, pp. 217-256, specialmente p. 255. Cfr., inoltre, sul punto GIORGIO PEYROT, *Note sulle proposte di revisione del Concordato del 1929*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1-2, 1977, pp. 389-419, specialmente p. 390 dove specifica come alcune disposizioni del Trattato «rivelino, senza possibilità di dubbio alcuno, il carattere proprio di norme concordatarie» e FRANCESCO FINOCCHIARO, *La mancata revisione dell'art. 11 del Trattato Lateranense*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1, 2003, pp. 35-47, specialmente p. 40.

Rilevanza civile della sentenza penale canonica in materia di abusi su minori dei chierici e religiosi e questioni di bis in idem. Art. 23 cpv. del Trattato Lateranense e prospettive de iure condendo

vedimenti spirituali e disciplinari, quindi anche sanzionatori, nei confronti di ecclesiastici e religiosi.

Com'è noto, l'art. 2 lett. c) del Protocollo addizionale all'Accordo del 1984 che apporta modificazioni al Concordato del 1929 contiene una disposizione relativa al significato da attribuirsi all'art. 23 cpv. del Trattato Lateranense in cui la S. Sede si dichiara d'accordo con l'interpretazione dello Stato italiano secondo la quale «gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani»³⁷. In tale prospettiva, la formula utilizzata – sebbene interpretata in maniera conforme dalla dottrina e dalla giurisprudenza nel senso di rendere inammissibile un'efficacia diretta e coattiva della giurisdizione ecclesiastica in materia spirituale e disciplinare – appare tuttavia suscettibile di evidenziare conseguenze ulteriori derivanti da una esatta determinazione “statale” degli effetti conseguenti ai provvedimenti ecclesiastici in armonia con i «diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani»³⁸.

In ultima analisi, sarebbe auspicabile un rinnovato approfondimento ermeneutico dell'art. 23 del Trattato Lateranense che in qualche modo consenta di superare la tradizionale impostazione esegetica sul piano della mera *ordinata colligatio* “interordinamentale”³⁹ – sebbene corretta sul piano formale del rispetto dei principi di autonomia e sovranità delle giurisdizioni – per finalizzarla alla garanzia sostanziale dei diritti fondamentali della persona.

³⁷ La disposizione completa dell'art. 2, lett. c) del Protocollo addizionale all'Accordo di modificazione del Concordato del 1929, 18 febbraio 1984, recita: «La Santa Sede prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con l'interpretazione che lo Stato italiano dà dell'articolo 23, secondo comma, del Trattato Lateranense, secondo la quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani».

³⁸ Cfr. art. 2, punto c) del Protocollo addizionale all'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense. In merito, cfr. PIETRO LO IACONO, *L'art. 23 cpv. del Trattato*, cit., p. 192.

³⁹ Dopo un primo orientamento che ha interpretato l'art. 23, comma 2, del Trattato Lateranense nel senso dell'immediata esecutività nell'ordinamento italiano dei provvedimenti canonici su chierici e religiosi, si è affermata un'interpretazione fondata sul mero valore di presupposto dei provvedimenti stessi ai fini dell'applicabilità della normativa statale. Cfr. CESARE RUPERTO, *L'art. 23 cpv. del Trattato lateranense quale momento di «colligatio» fra ordine canonico e ordine civile*, in AA. VV., *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica. Atti del II Convegno nazionale di Diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1981, pp. 492-494. Per una completa disamina dell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale relativa all'art. 23, si rinvia a MARCELLO TOSCANO, *op. cit.*, pp. 203-221; PIETRO LO IACONO, *L'art. 23 cpv. del Trattato*, cit., pp. 179-198; ID., *Chierici pedofili*, cit., pp. 496-503.